

Testo vigente della LEGGE REGIONALE N. 4 del 27 marzo 2009

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 4, 11 ottobre 2011, n. 16, 7 agosto 2014, n. 16, 6 febbraio 2015, n. 3 e dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 - 5 giugno 2013, n. 118. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

.

Art. 10

Rappresentanza di genere

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2009/lr04_2009.htm